

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3807

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOPPETTI, ALBORGHETTI, FURIA, BELARDI MERLO,  
FRANCESE, PALLANTI, ROSOLEN, TORRI, MIGLIORINI,  
RAMELLA, ICHINO, CASTELLI MIGALI, DI CORATO,  
GAMBOLATO, BROCCOLI, ALICI, ZANINI**

*Presentata il 15 dicembre 1982*

Modifica delle procedure relative alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si è verificata — nella concreta esperienza dei commissari nominati ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95 — una diversità di trattamento e una vera e propria discriminazione, tra i lavoratori in forza alle imprese nel periodo post-commissariamento e quelli in forza nel periodo pre-commissariamento.

In sostanza, poiché nel blocco dei debiti delle imprese sono incluse le liquidazioni maturate dai dipendenti, i lavoratori dimissionari non vengono liquidati per mancanza di disponibilità finanziarie, con grave e ingiustificato danno economico per gli stessi.

Per risolvere questo problema, che rischia di produrre una ingiusta discriminazione a danno di una categoria di lavoratori, appare opportuno e urgente l'approvazione di norme le quali, ancorché transitorie, consentano ai commissari di im-

mediatamente operare nel senso di procedere alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex-dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, il cui rapporto di lavoro sia cessato prima dell'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, anche prima che siano iniziate le operazioni previste dall'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La presente proposta di legge prevede inoltre che i prestiti eventualmente necessari per l'effettuazione dei pagamenti delle indennità di liquidazione godano della garanzia dello Stato e possano inoltre protrarsi sino al termine delle procedure di amministrazione straordinaria, riconoscendo infine che gli interessi passivi sui prestiti contratti siano, a tutti gli effetti, riconosciuti come spese della procedura di amministrazione straordinaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Il commissario od i commissari nominati ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono procedere alla liquidazione delle indennità di anzianità dovute agli ex-dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, il cui rapporto di lavoro sia cessato prima dell'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, anche prima che siano iniziate le operazioni di cui all'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I relativi pagamenti sono effettuati con prestiti ai quali è dovuta la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 2-bis del predetto decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26. Tali prestiti possono protrarsi, anche con rinnovi, sino al termine della procedura di amministrazione straordinaria.

Il Tesoro, qualora debba dar corso all'operatività della garanzia concessa, rinuncia alla surroga all'azienda od all'istituto di credito ai sensi dell'articolo 1203, numero 3), del codice civile, nei limiti delle somme pagate in eccesso agli ex dipendenti rispetto a quanto loro spettante in base all'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Gli interessi passivi sui prestiti contratti dalle società in amministrazione straordinaria per i fini sopra indicati sono riconosciuti a tutti gli effetti come spese della procedura.